

no iscrivibile

registro

## TRIBUNALE DI TRENTO

*Il Giudice del Registro delle Imprese*

Letto il ricorso depositato in data 15 gennaio 2010 presentato da Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella s.c.a.r.l. avverso rifiuto del Conservatore all'iscrizione nel registro delle imprese di atto di citazione nei confronti di Luchin Edoardo e Sobborgo s.r.l. avente ad oggetto l'accertamento della simulazione del contratto di cessione di quote sociali della società Punto Auto 2 s.r.l.;

vista la determinazione del Conservatore dd. 24 dicembre 2009 n.215

### Osserva

Il Conservatore ha rigettato l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di citazione diretto ad ottenere pronuncia di accertamento della simulazione della cessione delle quote di una s.r.l. sulla base del principio di tassatività delle iscrizioni a cui è informato l'art.2188 c.c.. Il ricorrente assume che il principio di tassatività, se interpretato in modo sistematico, non esclude che possa effettuarsi l'iscrizione dell'atto di citazione, in ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza del trasferimento delle quote sociali, oltre che in applicazione analogica delle norme in materia di trascrizione dei beni immobili.

In primo luogo deve ritenersi che qualsivoglia interpretazione analogica debba essere valutata in modo molto restrittivo nel contesto normativo improntato ad un principio generale di tipicità degli atti da trasciversi, in considerazione del fatto che ogni pubblico registro (di beni immobili o di beni mobili) ha una sua disciplina analitica e tipica, per cui l'applicazione dell'analogia si prospetta di per sé fuori sistema.

In ogni caso la questione deve essere affrontata non tanto dal punto di vista degli atti iscrivibili, sulla base di un'analisi del sistema complessivo di pubblicità relativo al trasferimento di quote di s.r.l., quanto dal punto di vista degli effetti degli atti che si pretende di iscrivere. Invero, lo sguardo sulle norme dal primo punto di vista potrebbe portare, come ritenuto dalla pronuncia del Tribunale di Milano del 8.03.2001, a leggere il sistema della pubblicità commerciale "come una forma di pubblicità reale, del tutto simile a quella perseguita dalla trascrizione", con la conseguenza per cui, in analogia la sistema della trascrizione, l'iscrizione nel Registro delle Imprese della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di simulazione di un atto di cessione di quote dovrebbe essere effettuata al fine di poter opporre al terzo eventuale acquirente gli effetti prenotativi della pronuncia di accoglimento, secondo il disposto di cui all'art. 2644 c.c., in via generale, e nello specifico dall'art.2652 n.4.

Se peraltro si prende in considerazione la disciplina normativa dal punto di vista degli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti previsti, si rileva che vi è una sola norma che disciplina una categoria di effetti della pubblicità nel trasferimento delle quote sociali, l'art. 2470 c.c., che si occupa degli effetti dell'iscrizione del trasferimento di quote, e prevede altresì una norma risolutiva del conflitto nell'ipotesi di più trasferimenti con successivi contratti, affermando il prevalere del soggetto che ha iscritto per primo. Non vi è menzione in tale norma, come ricordato dal Tribunale di Bari nel provvedimento del 18 febbraio 2008, di altri possibili effetti, ad esempio in ipotesi di stipula di obbligo a contrarre, la cui iscrizione resterebbe priva di effetti, in quanto non disciplinata. La disciplina analitica degli effetti della trascrizione della domanda sussiste invece nella norma di cui all'art. 2652 c.c. relativa ai beni immobili, diretta a risolvere una pluralità di possibili conflitti, e ciò sempre sulla base dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale. Ma proprio l'assenza di una disciplina specifica sugli effetti della pubblicità in ipotesi di atti diversi da quelli relativi al trasferimento di quote deve far escludere la possibilità di un'applicazione analogica della diversa disciplina prevista in ipotesi di immobili.

Circa poi la possibilità di equiparare le quote della s.r.l. a beni mobili registrati, e dunque di applicare anche qui in via analogica le stesse norme relative ai beni immobili (richiamate dall'art.2690 c.c.), osta allo scopo il disposto dell'art.2696 c.c., che espressamente fa riferimento alle leggi speciali per tutto ciò che riguarda la disciplina anche pubblicitaria ad essi relativa, escludendo pertanto un'applicazione estensiva delle norme sui beni mobili registrati.

Al possibile superamento di un principio di tassatività, nella prospettazione avanzata, osta altresì la considerazione per cui la possibile iscrizione di atti non normativamente previsti graverebbe i terzi dell'onere di verificare quali iscrizioni siano state fatte, al fine di escludere ai propri danni possibili effetti, peraltro non normativamente previsti in relazione alle iscrizioni operate.

Alla luce di tali considerazioni la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di citazione diretto ad ottenere una declaratoria di simulazione dell'atto di trasferimento di quote di una s.r.l. non può essere accolta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Trento, 1 febbraio 2010

Il Giudice del Registro

dott. Anna Mantovani